



29492/17

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:		Oggetto
Dott. MAGDA CRISTIANO	- Presidente -	MATRIMONIO  Motivaz.semplif.
Dott. ANDREA SCALDAFERRI	- Rel. Consigliere	
	-	
Dott. ANTONIO VALITUTTI	- Consigliere -	Ud. 03/10/2017 - CC
Dott. FRANCESCO TERRUSI	- Consigliere -	R.G.N. 21116/2015
Dott. LOREDANA NAZZICONE	- Consigliere -	Co. 29492 Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 21116-2015 proposto da:

M. : DI , elettivamente domiciliato in ROMA,  
 VIA , presso lo studio dell'avvocato  
 Al , rappresentata e difesa dall'avvocato  
 G. ;

*fw*

**- ricorrente -**

**contro**

B O ;

**- intimata -**

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di RIMINI in data  
 04/06/2015, emessa sul procedimento iscritto al n°1533/2015  
 R.G.;

29492/17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

#### Il Collegio

rilevato, che con ordinanza emessa in data 4 giugno 2015 il Tribunale di Rimini ha rigettato il reclamo proposto da MI D avverso il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 342-bis cod. civ. su istanza della moglie B O ;

che, avverso tale pronuncia, il M ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l'intimata E non ha svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta la nullità dell'ordinanza per essere mutata la composizione del collegio tra il momento di inizio della discussione e quello finale di decisione;

che il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione, per avere il Tribunale interpretato solo parzialmente il contenuto della notifica del ricorso per allontanamento;

che la motivazione deve essere redatta in forma semplificata;

ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché, in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari nei casi di cui all'art. 342-bis cod. civ., il decreto motivato emesso dal tribunale in sede di reclamo con cui si accolga o si rigetti l'istanza di concessione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile per cassazione né con ricorso ordinario - stante l'espressa previsione di non impugnabilità contenuta nell'art. 736-bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3 della legge 4 aprile 2001, n. 154 -, né con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost., giacché

detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività (Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2007; Sez. 1, Sentenza n. 23633 del 06/11/2009);

che non si provvede sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2017

*per*

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi .....

07 DIC. 2017

Il Funzionario Giudiziario

